MANOVRA CORRETTIVA 2010

NORMATIVA

- DL n° 178 del 31/05/2010
- Legge di conversione n. 122 del 30/07/2010

 (G.U. n. 176 del 30/07/2010)

- **In vigore dal 31/07/2010**

PRASSI

- Circ. 2/2010 – Agenzia del Territorio
- Provvedimento 25.06.2010 (approvazione Mod CDC)
- CM 40/E del 28/07/2010 (ritenuta del 10% su bonifici da 36-55%)

CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA
Partecipazioni dei Comuni all'attività di accertamento (art. 18)

Dopo che il comma 1, con una disposizione di carattere generale, prevede che la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento fiscale e contributivo è disciplinata dai commi successivi, il comma 2, anche nell'ottica di segnalare all'Agenzia delle entrate, alla Guardia di finanza e all'INPS elementi utili ad integrare i dati delle dichiarazioni dei contribuenti, prevede la costituzione dei Consigli tributari secondo modalità diverse a seconda se si tratti di Comuni con popolazione superiore o inferiore a 5.000 abitanti.

- Il comma 2-bis, inserito da un emendamento approvato dalla Commissione Bilancio, specifica che gli adempimenti organizzativi devono essere svolti con le risorse disponibili a legislazione vigente.
- Il comma 3 prevede che già dalla loro prima seduta i Consigli tributari deliberino in ordine alla loro collaborazione con l'Agenzia del territorio nell'ambito delle attività per l'individuazione delle unità immobiliari che non risultano dichiarati al catasto.
- Il comma 4 reca una serie di modifiche agli articoli 44 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 prevedendo, tra l'altro, una forma di collaborazione tra Comuni ed Agenzia delle entrate.
- Il comma 5 reca una serie di modifiche all'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, per effetto delle quali viene tra l'altro accresciuto l'incentivo riconosciuto ai Comuni per il contributo da loro fornito all'accertamento fiscale e contributivo.
- Il comma 6 modifica l'articolo 83, comma 17, ultimo periodo, del decreto legge n. 112 del 2008 aumentando anche in tal caso - dal 30 al 33 per cento - la quota spettante al Comune a titolo di incentivo per il contributo offerto nella lotta all'evasione, in particolare nel contrasto all'evasione fiscale derivante dalle estero-residenze fittizie delle persone fisiche; il comma 7 rimanda a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze per l'individuazione, tra l'altro, dei tributi su cui calcolare la suddetta quota pari al 33 per cento.
- Il comma 8 fa salvi alcuni provvedimenti emanati del direttore dell'Agenzia delle entrate mentre il comma 9, infine, prevede che gli importi riconosciuti dallo Stato ai Comuni per il loro contributo all'attività di accertamento sono calcolati al netto delle somme spettanti ad altri enti ed alla Unione Europea.

AGGIORNAMENTO DEL CATASTO (ART. 19)

- L'articolo 19, modificato dalla Commissione, ai commi 1, 2 e 3 disciplina l'attivazione dell'"**Anagrafe Immobiliare Integrata"**, per l'integrazione delle banche dati disponibili presso l'Agenzia del Territorio, con l'individuazione dei soggetti titolari dei diritti reali.

 Si demanda a più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze la disciplina dell'accesso da parte dei comuni all'Anagrafe suddetta e le modalità di erogazione, effetti e diritti di rilascio di un'attestazione integrata ipotecario – catastale.
- In attuazione del dl 78-2010 l'Agenzia del Territorio ha emanato una apposita circolare la n. 2-2010 con la quale si stabilisce che gli atti immobiliari devono essere COERENTI OGGETTIVAMENTE cioè contenere le identificazioni catastali e il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e COERENTI SOGGETTIVAMENTE nel senso che il Notaio rogante deve preventivamente individuare gli intestatari catastali e verificare la conformità tra i titolari iscritti in catasto e le risultanze dei registri immobiliari. Le disposizioni in esame si applicano dal 01/07/2010. Si può ricorrere all'attestazione anche di un Tecnico abilitato

- **CONTRATTI DI LOCAZIONE**: Tutti i contratti di locazione devono contenere l'indicazione dei dati catastali degli immobili. Al fine di attuare tqale disposizione è stato approvato un nuovo MOD 69 e un nuovo MOD. CDC – COMUNICAZIONE DATI CATASTALI – La mancata o errata indicazione dei dati catastali comporta una sanzione dal 120% al 240% dell'imposta di registro dovuta

AGGIORNAMENTO DEL CATASTO
(art. 19)
immobili non iscritti in Catasto

È confermato che **entro il 31.12.2010 i titolari di diritti reali su immobili che:**

- **non risultano dichiarati in Catasto;**
- a seguito di interventi edilizi sull'immobile, **non hanno dichiarato in Catasto la conseguente variazione di consistenza o destinazione;**

sono tenuti a presentare la **dichiarazione di aggiornamento catastale. A seguito delle modifiche** apportate in fase di conversione, nel caso in cui le stesse non siano presentate è previsto che l'Agenzia del Territorio attribuisce, **con oneri a carico del contribuente da determinare con** apposito Provvedimento dell'Agenzia del Territorio da emanare entro il 31.12.2010, una **rendita presunta**, da iscrivere transitoriamente in catasto. Dal 2011 l'Agenzia del Territorio provvederà a monitorare costantemente, anche con la collaborazione dei Comuni, la "corrispondenza" tra gli immobili risultanti nelle banche dati e quelli presenti sul territorio.

AGGIORNAMENTO DEL CATASTO
(art. 19)
immobili non iscritti in Catasto

È confermato che **entro il 31.12.2010 i titolari di diritti reali su immobili che:**

- **non risultano dichiarati in Catasto;**
- a seguito di interventi edilizi sull'immobile, **non hanno dichiarato in Catasto la conseguente variazione di consistenza o destinazione;**

sono tenuti a presentare la **dichiarazione di aggiornamento catastale. A seguito delle modifiche** apportate in fase di conversione, nel caso in cui le stesse non siano presentate è previsto che l'Agenzia del Territorio attribuisce, **con oneri a carico del contribuente da determinare con** apposito Provvedimento dell'Agenzia del Territorio da emanare entro il 31.12.2010, una **rendita presunta**, da iscrivere transitoriamente in catasto. Dal 2011 l'Agenzia del Territorio provvederà a monitorare costantemente, anche con la collaborazione dei Comuni, la "corrispondenza" tra gli immobili risultanti nelle banche dati e quelli presenti sul territorio.

AGGIORNAMENTO DEL CATASTO
(art. 19)
Dati Catastali negli atti immobiliari

Per gli **atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali** (esclusi quelli di garanzia) su fabbricati già esistenti per le unità immobiliari urbane**, è confermato che a decorrere dall'1.7.2010:**

▪ il **notaio è tenuto a verificare preventivamente gli intestatari catastali e la loro conformità** con le risultanze dei **registri immobiliari;**

▪ è necessario indicare, **a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in Catasto e la dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto dell'immobile.**

- NB: A seguito delle modifiche apportate nell'iter di conversione in legge del DL n. 78/2010 la predetta dichiarazione può essere **sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.**
- **CONTRATTI DI LOCAZIONE:** Anche per gli atti aventi ad oggetto la registrazione di contratti di locazione o affitto di beni immobili, nonché la loro cessione, risoluzione o proroga, si rende **necessaria l'indicazione dei dati catastali degli immobili. L'omissione è punita con la sanzione ex art. 69, DPR n. 131/86** (dal 120% al 240% dell'imposta).
- Si rammenta che a tal fine con il Provvedimento 25.6.2010 è stato approvato il nuovo mod. 69 ed il mod. CDC.

Limitazione all'uso del contante e dei titoli al portatore (art. 20)

- Preso atto che l'utilizzo eccessivo del contante rappresenta un rischio per l'integrità e un costo in termini di efficienza del sistema economico-finanziario, si abbassa la soglia dagli attuali €12.500 a **€ 5.000**, quale **somma massima movimentabile in contante** per singola operazione o per masse di operazioni che paiono tra loro artificiosamente frazionate. Sono interessati alle modifiche:

 • i trasferimenti di denaro contante;

 • la consegna di assegni bancari e postali, che, se emessi per importi pari o superiori ad € 5.000, devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;

 • la detenzione di libretti di deposito al portatore (quelli di saldo superiore dovranno essere riconvertiti o estinti entro il 30/06/11).

- Le sanzioni previste per la violazione di tali limitazioni sono, in ogni caso, non inferiori a € 3.000.

 In sede di conversione è prevista l'**esclusione dall'applicazione delle sanzioni per le infrazioni** relative alle limitazioni all'uso del contante, commesse nel **periodo dal 31.5.2010 al 15.6.2010.**

Comunicazioni telematiche all'Agenzia delle Entrate: RITORNO DEGLI ELENCHI IVA (art. 21)

- Con una disposizione che necessità di provvedimenti attuativi, viene stabilito l'obbligo di **comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini Iva, di importo pari o superiore ad € 3.000**. In tal modo, si dovrebbe poter operare una più corretta ricostruzione dei volumi d'affari dei soggetti attivi e costruire una banca dati delle spese e dei consumi di particolare rilevanza utili all'individuazione della capacità contributiva, in specie ai fini dell'accertamento sintetico.
- In caso di omissione della comunicazione o di una sua effettuazione con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione da € 258 ad € 2.065.

Aggiornamento dell'accertamento sintetico e nuovo redditometro (art. 22)

- Sono confermate le disposizioni in merito all'applicazione del **"nuovo redditometro"** ai fini dell'accertamento sintetico dei redditi per i quali il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi non è ancora scaduto al 31.5.2010**.** Il redditometro seppur basato come in passato sul principio che **le spese sostenute dal contribuente derivano da un reddito conseguito**, è caratterizzato da nuove modalità di calcolo del reddito sinteticamente determinato**. In particolare, è confermato che:**
 - i **contribuenti sono suddivisi in base al nucleo familiare e all'area territoriale di appartenenza;**
 - le **spese sostenute hanno un impatto diverso a seconda che siano considerate voluttuarie** ovvero "**di base**"**;**
 - assumono rilevanza le spese che si considerano sostenute con i redditi conseguiti nell'anno preso in esame**, con l'esclusione quindi dei c.d. incrementi patrimoniali, quale, ad** esempio, l'acquisto di un immobile, che la precedente versione del redditometro considerava spesa sostenuta con introiti del quinquennio;
 - per la determinazione del reddito assumono rilevanza soltanto gli oneri deducibili di cui all'art.10, TUIR e le detrazioni d'imposta normativamente previste;
 - resta ferma in capo al contribuente la possibilità/l'onere di provare che le spese sono state sostenute con **redditi conseguiti in anni precedenti o con redditi diversi da quelli che hanno** concorso alla formazione del reddito imponibile.

 N.B. L'accertamento da redditometro potrà essere applicato quando, anche solo per un anno (non più per 2 periodi d'imposta), lo **scostamento del reddito dichiarato da quello presunto** è pari al **20% (non più 25%).**
- Per l'effettiva applicazione è necessario attendere l'emanazione dell'**apposito Decreto attuativo.**

Controllo delle imprese “APRI e CHIUDI” (art. 23)

- È confermato che le imprese che **cessano l’attività entro 1 anno dalla data di inizio** saranno inserite in una lista di selezione dei **soggetti da sottoporre a controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, della G.d.F. nonché dell’INPS**.

Controllo delle imprese “IN PERDITA SISTEMATICA” (art. 24)

- Le imprese che dichiarano perdite fiscali non causate da compensi erogati ad amministratori e soci per più di un periodo d’imposta e non abbioano deliberato e interamente versato, nel medesimo periodo d’imposta, uno o più aumenti di capitale a titolo oneroso di ammontare almeno pari alle perdite fiscali, saranno soggette ad una vigilanza sistematica da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Applicazione di ritenute 10% per pagamenti per i quali si beneficia della detrazione fiscale del 36% - 55% (art. 25)

- È confermato che, a decorrere **dall'1.7.2010,** la banca o la Posta è tenuta ad operare **una ritenuta del 10% a titolo di acconto, all'atto dell'accreditamento al beneficiario, in presenza di** un **pagamento con bonifico bancario o postale da parte di soggetti che per la spesa sostenuta beneficiano di una deduzione o una detrazione d'imposta.**
- Si evidenzia che con il Provvedimento 30.6.2010 e la Circolare 28.6.2010, n. 40/E, l'Agenzia delle Entrate ha definito l'ambito di applicazione di tale disposizione.

Documentazione della congruità dei prezzi di trasferimento (TRANSFER PRICE) (art. 26)

- In relazione alle disposizioni dettate dal co.7 dell'art.110 del Tuir, si prevede la possibilità di predisposizione di una documentazione standardizzata che consenta il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese. Il possesso di tale documentazione dovrà essere comunicato all'Agenzia delle Entrate. Il meccanismo consentirà di fruire di un regime di esonero dalle sanzioni per infedeltà delle dichiarazioni fiscali connesse a rettifiche da *transfer pricing e, in capo* all'Amministrazione, di disporre della documentazione necessaria a riscontrare la corrispondenza dei prezzi determinati tra imprese associate multinazionali con quelli praticati in regime di libera concorrenza, oltre che della possibilità di orientare gli accertamenti verso i soggetti privi della documentazione.

 Le modalità attuative saranno fissate con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, in conformità con le pratiche Ocse.
- È inoltre previsto un regime di comunicazione da parte del contribuente, anche per i periodi d'imposta precedenti a quello dell'entrata in vigore delle disposizioni.

Operazioni Intracomunitarie e dichiarazione di inizio attività (art. 27)

- Sono confermate le misure volte ad adeguare la normativa nazionale a quella comunitaria finalizzata al contrasto delle frodi IVA in ambito UE. In base a tali misure **i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie dovranno comunicare tale volontà nella dichiarazione di inizio attività, la cui mancata autorizzazione potrà essere emessa dall'Ufficio entro 30 giorni** dall'attribuzione della partita IVA.
- Le modalità di diniego ovvero di revoca dell'autorizzazione ad effettuare le predette operazioni saranno fissate con apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
- Contestualmente è confermata l'istituzione di una **banca dati dei soggetti IVA che operano in** ambito intracomunitario.

Controllo sui percettori di Reddito da lavoro dipendente (art. 28)

- Sono confermate le disposizioni in merito ai controlli sui percettori di redditi di lavoro dipendente. In base a tali disposizioni, al fine di individuare i soggetti che non hanno adempiuto all'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, attraverso l'**incrocio dei dati in possesso dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate, quest'ultima effettuerà specifici controlli nei confronti dei soggetti** che risultano aver **percepito e non dichiarato redditi di lavoro dipendente ed assimilato per i** quali all'INPS risultano **versati i contributi e non risultano effettuate le ritenute**.

Concentrazione della riscossione nell'accertamento (art. 29 commi 1 -2 e 4)

- **AVVISI DI ACCERTAMENTO CON INTIMAZIONE AL PAGAMENTO – comma 1**

Sono confermate le disposizioni in merito agli **avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA emessi** dall'Agenzia delle Entrate. In particolare a decorrere dagli **atti notificati dall'1.7.2011** e relativi ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2007 e successivi gli avvisi di accertamento dovranno contenere l'**intimazione al pagamento entro il termine di presentazione del ricorso.**

A seguito delle modificazioni apportate in sede di conversione in legge, dal 2011 gli avvisi di accertamento emessi dall'Ufficio assumono la qualifica di titoli esecutivi **decorsi 60 giorni dalla notifica, e non più all'atto della notifica.**

È invece confermato che la riscossione delle somme è affidata agli Agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata con l'espropriazione dei beni del debitore senza la notifica della cartella di pagamento **decorsi 30 giorni dal termine di pagamento.**

L'espropriazione deve essere avviata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

- **TRANSAZIONE FISCALE – commi 2 e 4**

Oltre alla dilazione dell'IVA, **nella proposta di transazione fiscale è confermata la possibilità di** offrire esclusivamente, anche la **dilazione delle ritenute operate non versate.** La transazione è **revocata se i pagamenti non sono effettuati entro 90 giorni dalle relative scadenze.**

Alla proposta di transazione è **necessario allegare una dichiarazione sostitutiva attestante la veridicità dei dati forniti con particolare riferimento alle poste attive del patrimonio. L'indicazione** di elementi attivi o passivi non veritieri è punita con la reclusione, da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 6 anni in base all'ammontare degli importi "fittizi".

Concentrazione della riscossione nell'accertamento (art. 29 comma 4 - 5)

• Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (comma 4)

- Prevista la riformulazione **dell'art.11 del D. Lgs. n.74/00**, concernente il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, finalizzata a rafforzare l'efficacia dissuasiva della previsione penale, introducendo un nuovo reato in materia di falsità nella documentazione presentata ai fini delle transazioni fiscali. A tal fine si prevede:
- l'abbassamento della soglia di punibilità (importo complessivo delle somme dovute all'erario) da €100.000 ad €50.000;
- l'introduzione di un'aggravante specifica qualora le somme al cui pagamento il contribuente intende sottrarsi siano superiori al quadruplo della predetta nuova soglia di punibilità, che comporta una pena aumentata della metà, sia nel minimo che nel massimo;
- la riconduzione al reato in questione anche della condotta di chi, nell'ambito della transazione fiscale, al fine di ottenere per sé o per altri il riconoscimento di un debito tributario di minore importo, indica nella documentazione presentata elementi passivi fittizi oppure espone elementi attivi in misura inferiore al reale, per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila; anche per questo reato è prevista un'aggravante specifica qualora il falso riguardi l'indicazione o di elementi attivi in misura inferiore al reale o di elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad €200.000.

• Misure cautelari (comma 5)

- Modificando l'art.27, co.7, primo periodo, del D.L. n.185/08, si garantisce che le misure cautelari conservano, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, la loro validità e il loro grado a favore dell'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, qualora siano adottate in base al processo verbale di constatazione, al provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, all'atto di recupero per la riscossione di crediti indebitamente utilizzati, al provvedimento di irrogazione della sanzione oppure all'atto di contestazione.

CONCORDATO PREVENTIVO - FALLIMENTO
(art. 29 comma 3 e comma 6)

- ## CONCORDATO PREVENTIVO – comma 3

Sono confermate le disposizioni in merito al concordato preventivo. In base a tali disposizioni la presentazione della proposta di concordato all'Agente della riscossione va **approvata dallo stesso solamente sulla base di una formale autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate.**

- ## FALLIMENTO E INSINUAZIONE AL PASSIVO – comma 6

È confermato che il curatore fallimentare entro 15 giorni dall'accettazione dell'incarico, è tenuto a **comunicare al Registro delle Imprese i dati per l'insinuazione al passivo della** procedura concorsuale, utilizzando la Comunicazione Unica.

Per la violazione dell'obbligo di comunicazione le sanzioni applicabili sono raddoppiate.

Potenziamento dei processi di Riscossione dei crediti INPS (art. 30)

L'articolo in esame reca una nuova disciplina per la riscossione dei crediti Inps a partire dall'**01/01/2011**. La modalità si basa sullo strumento dell'AVVISO DI ADDEBITO notificato al debitore e avente valore di TITOLO ESECUTIVO.
L'avviso di addebito conterrà tutti gli elementi identificativi della pretesa dell'Istituto e l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicato.
L'avviso dovrà essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto; laddove ne sussistano le condizioni, per la consegna verrà prioritariamente utilizzata la posta elettronica certificata; diversamente, potranno provvedere, previa sottoscrizione di convenzioni, i messi comunali, gli agenti della polizia municipale, oppure il servizio postale;
La consegna del titolo per l'attivazione del recupero delle somme agli agenti della riscossione avverrà con le modalità stabilite dall'Istituto e a scadenze definite;

DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI SOMME ISCRITTE A RUOLO (art. 31)

- Sono confermate le disposizioni in merito al divieto di compensare i crediti disponibili in presenza di somme iscritte a ruolo. In particolare, a decorrere **dall'1.1.2011, è vietata la compensazione** dei crediti ex art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 241/97 relativi a imposte erariali **fino a concorrenza degli importi a debito, di ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e** relativi accessori e **per i quali è scaduto il termine di pagamento.**
- La sanzione applicabile in caso di inosservanza del predetto divieto è pari al **50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo, fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato.**
- Inoltre è previsto che la sanzione:

 • non può essere superiore al 50% dell'importo indebitamente compensato;

 • non può essere applicata fino a quando sull'iscrizione a ruolo penda una contestazione giudiziale o amministrativa.
- Le modalità con le quali sarà possibile utilizzare la compensazione con le somme iscritte a ruolo non sono ancora note in quanto demandati all'emissione di un apposito Decreto.
- A decorrere **dall'1.1.2011 le disposizioni di cui all'art. 28-ter, DPR n. 602/73, che disciplinano** l'erogazione di un **rimborso d'imposta in presenza di un'iscrizione a ruolo, saranno applicabili soltanto per i ruoli di ammontare superiore a € 1.500.**
- In fase di conversione è prevista inoltre dall'1.1.2011 la possibilità di compensare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del SSN per somministrazione, forniture e appalti, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.

CONSOLIDATO FISCALE E ACCERTAMENTO (art. 35)

- Per i soggetti aderenti al **consolidato nazionale** è confermato che:

 • la **rettifica del reddito complessivo di ciascun soggetto partecipante al consolidato è effettuata** con **un unico atto, notificato sia alla consolidata che alla consolidante;**

 • all'**accertamento con adesione partecipano sia la consolidante che la consolidata** interessata dalla rettifica.

- Per il perfezionamento dell'atto di adesione **è sufficiente il versamento effettuato anche da uno solo dei predetti soggetti;**

 • la **consolidante può richiedere, anche in caso di accertamento con adesione, mediante** presentazione di un'apposita istanza, che **le perdite di periodo del consolidato non utilizzate possano essere scomputate in diminuzione dei maggiori imponibili accertati.**

- Le predette novità sono applicabili dall'**1.1.2011 con riguardo ai periodi d'imposta per i quali a tale** data sono **ancora pendenti i termini per l'accertamento ex art. 43, DPR n. 600/73.**

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO (art. 36)

- Sono confermate le disposizioni che modificando il D.Lgs. n. 231/2007 hanno introdotto alcune nuove misure in materia di antiriciclaggio.

INDIVIDUAZIONE DI PAESI A RISCHIO RICICLAGGIO

È confermato che i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi antiriciclaggio devono:

• **astenersi dall'instaurare un rapporto continuativo o dall'eseguire operazioni o prestazioni** professionali;

• terminare il rapporto continuativo o la prestazione professionale già in essere;

di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore **aventi sede nei Paesi che saranno individuati con un apposito Decreto in ragione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o della** mancanza di un adeguato scambio di informazioni, anche in materia fiscale.

Tali misure sono applicabili anche nei confronti di "*ulteriori entità giuridiche" diversamente* denominate aventi sede nei predetti Paesi e per le quali non risulta possibile identificare il titolare effettivo e verificare l'identità.

OPERAZIONI SOSPETTE

- Con riferimento all'individuazione delle operazioni sospette da segnalare all'UIF, è confermata l'integrazione apportata all'art. 41, comma 1, D. Lgs. n. 231/2007, in base alla quale costituisce un **elemento di sospetto "*il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se*** *non in violazione dei limiti di cui all'articolo 49, e, in particolare,* ***il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro"..***

CARTELLE DI PAGAMENTO - NOTIFICA
(art. 38 comma 4, lett. b)

Per l'Agente della riscossione è confermata la possibilità di notificare al contribuente la cartella di pagamento anche **mediante posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo risultante dagli** elenchi previsti dalla legge.

ESCLUSIONE COMPILAZIONE QUADRO RW DEL MOD. UNICO (art. 38 comma 13)

- È confermata **l'esclusione dall'obbligo di compilazione del quadro RW del mod. UNICO PF** con riguardo:
 - alle persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo Ente locale;
 - alle persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia, la cui residenza fiscale in Italia è determinata in base ad accordi internazionali ratificati.
- **N.B. Per i predetti soggetti l'esonero in esame si applica esclusivamente per il periodo in cui** l'attività lavorativa è svolta all'estero;
 - ai **soggetti residenti in Italia che prestano l'attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera e in altri Stati limitrofi (c.d. "transfrontalieri"), con riguardo agli investimenti e alle** attività estere di natura finanziaria detenute nello Stato di svolgimento dell'attività lavorativa stessa

INIZIATIVE ECONOMICHE IN ITALIA DA PARTE DI OPERATORI UE (art. 41)

- È stata confermata la possibilità per le **imprese residenti in uno Stato UE che intraprendono in Italia una nuova iniziativa economica, nonché ai loro dipendenti e collaboratori, di richiedere,** mediante un apposito interpello all'Amministrazione finanziaria, l'applicazione della **normativa tributaria vigente in uno Stato comunitario anziché la normativa statale italiana.**
- **A seguito** delle modifiche apportate in sede di conversione al DL n. 78/2010 tale possibilità può essere esercitata:
 - per un periodo di **3 anni;**
 - per le attività economiche che **non risultano già avviate prima della data di entrata in vigore del presente Decreto Legge (31.5.2010) e che sono effettivamente svolte in Italia.**
- Le modalità attuative di tale disposizione non sono ancora note in quanto demandate all'emissione di un apposito Decreto.

ACCERTAMENTO CON ADESIONE
(art. 52 BIS)

- Nell'ipotesi di accertamento con adesione, a decorrere dal 31.7.2010 (entrata in vigore delle legge di conversione) fino al 3.12.2011, la legge di conversione ha previsto che la **garanzia necessaria per beneficiare del versamento rateale in caso di rate successive alla prima di importo superiore a € 50.000 (ex art. 8, comma 2, D.Lgs. n. 218/97), può essere rilasciata anche mediante ipoteca volontaria di primo grado. In particolare la garanzia può essere accettata** dall'Amministrazione finanziaria per un ammontare **pari al doppio del debito erariale, ovvero,** dell'**importo da rateizzare.**

IMPOSTA SOSTITUTIVA SU PREMI PRODUTTIVITA'
(art. 53)

- Sono confermate le disposizioni riguardanti l'imposta sostitutiva sui premi produttività. In base a tali disposizioni per i **lavoratori dipendenti del settore privato con reddito non superiore a € 40.000, è disposto l'assoggettamento, per il periodo 1.1 – 31.12.2011 e fino al limite di € 6.000 lordi, ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali con riguardo alle somme** erogate per gli **incrementi di produttività, redditività, qualità, innovazione ed efficienza** organizzativa.
- È inoltre previsto uno **sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro. La misura** del beneficio fiscale e contributivo sarà individuata entro il 31.12.2010